



92658 20/6/19

11 010 2019
334

ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI AREZZO (A.P.AR.)

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Associazione di volontariato a sostegno dei
Malati di Parkinson - APS

STATUTO

ART. 1

L'Associazione di promozione sociale - "A.P.AR. - Associazione Parkinsoniani Arezzo **APS**, in seguito chiamata per brevità Associazione, con sede provvisoria presso l'U.O. Neurologia/Neurofisiopatologia dell'Ospedale S. Donato di Arezzo in Via Pietro Nenni, ai sensi del Codice Civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", svolge la propria attività senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a sostegno dei malati e delle famiglie di malati di Parkinson e soggetti con ridotta capacità funzionale da deficit neuro psicomotorio, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, anche attraverso lo svolgimento, in proprio e/o tramite terzi, di servizi a favore di detti soggetti, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione svolge le seguenti attività di cui all'art.5 del C.T.S.:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione può, inoltre, promuovere e sostenere la ricerca, in proprio e/o tramite terzi, sulla malattia di Parkinson e dello spettro neuro psicomotorio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, -anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di **natura non corrispettiva** - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione ha durata illimitata. L'acronimo Onlus potrà essere utilizzato fino all'operatività del RUNTS

ART.2

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto **dell'Associazione**), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente **dall'Assemblea** ordinaria dei soci. Le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. L'Associazione si è uniformata alla disciplina introdotta con il e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in seguito denominato " Codice del Terzo Settore".

ART.3

Per eseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi:

- promuove, anche attraverso specifiche pubblicazioni e periodici, la conoscenza della patologia di interesse e delle sue implicazioni culturali e relazioni sugli affetti e sui loro familiari;
- contribuisce, anche attraverso lo sviluppo di specifici servizi, a migliorare le condizioni di vita dei malati;
- intrattiene rapporti e sviluppa sinergie con le istituzioni pubbliche e private operanti nella sensibilizzazione, accoglienza, cura dei malati e dei loro familiari;
- promuove la ricerca diretta a prevenire, diagnosticare, curare la malattia;
- sviluppa percorsi di sostegno psicologico e materiale per gli effetti della malattia.

ART.4

Possono far parte **dell'Associazione**, un numero illimitato di associati ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini in esso indicati. Possono aderire **all'Associazione** persone fisiche e gli Enti del Terzo settore ed anche altre associazioni, enti, organismi, aventi analogo scopo, purchè si riconoscano nello Statuto e rivolgano domanda scritta di adesione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo amministrativo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione della Ragione sociale, del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, motivando l'eventuale mancata accettazione entro 60 giorni. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato con qualsiasi messo idoneo e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla *comunicazione* della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera di iscrizione almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.5. non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dalla Assemblea.

ART.5

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- rinuncia;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;

- espulsione per almeno uno dei seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e/o materiali **all'Associazione** e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità **all'associazione**, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione **dell'Assemblea** con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni **dell'interessato**. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie **controdeduzioni**.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere **dall'associazione** deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

ART.6

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Presidente, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.7

La quota associativa non è rimborsabile, è **intrasmissibile** e non è rivalutabile.

ART.8

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite **dell'associazione**, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le **spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni **preventivamente** stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai

fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al **perseguimento** delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART.10

Sono organi di **partecipazione** democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- l'Organo di controllo se obbligatorio.

Ai volontari degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, come già indicato nell'art. 2, salvo il *rimborso delle spese* **effettivamente** sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.11

L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno entro il trenta di giugno.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che sia ritenuto necessario dal Consiglio direttivo o da due terzi degli iscritti con richiesta inviata al Presidente che deve convocare l'Assemblea nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La convocazione **dell'Assemblea** avviene mediante **comunicazione** scritta contenente l'indicazione della data, ora e luogo della prima e della seconda **convocazione**, nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima.

ART.12

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente **dell'Assemblea** nomina un segretario verbalizzante che ha anche il compito di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire, la validità delle eventuali deleghe.

ART.13

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima **convocazione**, con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il

numero degli intervenuti e delibera a maggioranza sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza di voti di questi ultimi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

Ogni deliberazione viene adottata a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte di almeno due terzi dei presenti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Sono ammesse al massimo tre deleghe per ciascun socio. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.14

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione ed in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ;
- approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti annuali, delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi annuali delle attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni ed in particolare dell'eventuale regolamento assembleare;
- decisione sui ricorsi presentati da soci espulsi;
- fissazione delle quote di ammissione e delle quote annuali su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART.15

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria.

ART.16

Le decisioni adottate **dall'Assemblea**, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori **dell'Assemblea** redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente.

ART.17

Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 15 membri e si riunisce di norma una volta al mese. Esso dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per n. 3 (tre) mandati. Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART.18

Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o in forza dello Statuto di pertinenza esclusiva **dell'Assemblea** dei Soci o di altri organi e comunque rappresenti ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio:

- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- formulazione di programmi di attività sociale conformi alle linee deliberate dall'Assemblea;
- **predisposizione** del bilancio preventivo e del rendiconto annuale e delle relative relazioni;
- **predisposizione** di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà **dell'Associazione** o ad essa affidati.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART.19

I compiti principali del Presidente sono:

- **rappresentare** l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto di essa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto **dell'Associazione** al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno **dall'Assemblea** ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o Statuto non siano di competenza **dell'Assemblea** o del Consiglio direttivo o di altro organo **dell'Associazione**.

ART. 20

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 22

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi da parte dello Stato, Enti od Istituzioni pubbliche finalizzati **esclusivamente** al sostegno di specifiche attività e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse così come previsto dall'art. 6 e 7 del C.T.S..

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

ART.23

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 di giugno all'Assemblea il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo per l'anno in corso e le relative relazioni. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART.24

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.25

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo se nominato;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

" I libri sociali e i documenti inerenti l'amministrazione dell'Associazione sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale e durante i normali orari d'ufficio. In caso di forza maggiore, l'*indisponibilità* temporanea della *documentazione*, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall'organo amministrativo al socio richiedente mediante (comunicazione scritta a mezzo lettera, fax, e mail, od ogni altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuta comunicazione)".

ART.26

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore,

o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi possibilmente tra i soci.

ART.28

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare nella propria **denominazione** della locuzione " Ente del Terzo settore o dell'acronimo " A. P. S " **successivamente** alla operatività del RUNTS

ART.29

Per quanto non è **espressamente** previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

APAR ONLUS
Associazione Parkinsoniani Aretini
c/o Ospedale San Donato
Via P. Nenni Arezzo Tel. 0575255228
La Presidente - **Alba Nocentini**

Alba Nocentini